



**COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO**  
Provincia di Napoli

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI  
AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO  
SISMICO, NONCHÉ CONNESSE ATTIVITÀ DI VIGILANZA.**

**Rev. 01 Dicembre 2025**

## **INDICE**

### **TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Necessità della denuncia dei lavori

### **IL PROCEDIMENTO SISMICO**

Art. 3 - Articolazione dei procedimenti

Art. 3.1 Autorizzazione sismica

Art. 3.2 -Attestazione di presentazione del progetto

Art. 3.3 -Denuncia Lavori privi di rilevanza

Art. 3.4- Varianti non sostanziali

Art. 3.5 Valutazione della sicurezza

Art. 3.6 Relazione a strutture Ultimate

Art. 3.7 Collaudi

Art. 4-Controllo sulla progettazione

Art. 5 - Procedimenti in corso (Denunce di lavori presentate prima del 10/08/2020)

Art. 6 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica

Art. 7 - Modulistica

### **LE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI**

Art. 8 - La Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

Art.8.1 - Le figure tecniche nel procedimento per l'Autorizzazione Sismica

Art. 8.2 - Costituzione e nomina della Commissione Comunale

Art. 8.3 - Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica

Art.8.4 - Composizione, durata ed organizzazione

Art.8.4.1 - Commissione Tecnica (componente esterne all'Ente)

Art.8.4.2 - Commissione Comunale (componente di supporto interna all'Ente)

Art.8.5- Validità delle sedute della Commissione Tecnica

Art.8.6 - Compenso della Commissione Comunale

Art. 9- Compiti commissione tecnica

### **RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA**

Art. 10 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

Art. 11 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

### **CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA**

Art. 12 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 13 - Norme di rinvio

Art. 14 - Entrata in vigore

# TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

## Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento.

In particolare al punto 2 delle Linee Guida sono elencate le attività e funzioni oggetto del trasferimento:

- a. *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione delle opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00";*
- b. *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- c. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione delle opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00";*
- d. *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione delle opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00";*

- e. *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- f. *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- g. *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- h. *controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere*
  - *e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;*
- i. *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -,svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione delle opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00”;*
- j. *ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione delle opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00”;*
- k. *ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;*
- l. *conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;*
- m. *ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:*
  - *comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;*
  - *voltura dell'autorizzazione Sismica rilasciata.*

## Art. 2 - Necessità della denuncia dei lavori

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del testo unico D.P.R. 380/01, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità
  - 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di (accelerazione ag) compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
  - 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche (situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4));
  - 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4));
- b) Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
  - 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti (nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, (limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
  - 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti ((compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
  - 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  - 4) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
- c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità
  - 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio:

- non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione o, se di competenza ai sensi di questo Regolamento, dell'ufficio tecnico comunale, in conformità all'articolo 94.
- in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del DPR 380/2001 e s.m.i..

In tal senso l'art. 94bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ha introdotto, ai fini della semplificazione e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 83, una nuova classificazione degli interventi, in funzione dell'importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità prevedendo:

- al comma 3, per **gli interventi rilevanti nei confronti della pubblica incolumità** l'**autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico della Regione** o, se di competenza ai sensi di questo Regolamento, dell'ufficio tecnico comunale (Settore 6) in conformità all'articolo 94
- al comma 4 per **gli interventi di minore rilevanza** *l'attestazione di presentazione del progetto* e per **gli interventi privi di rilevanza**, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, *la sola denuncia dei lavori*.

È fatto salvo quanto previsto dalla modifica del Regolamento Regionale n. 4 del 2010, approvata in data 27/04/2020 e divenuto operativo dalla data 10/08/2020.

Con Decreto Dirigenziale n. 359 del 03/08/2020 sono stati approvati gli elenchi ai sensi dell'Art. 2 bis-comma 2, dell'Art. 2 quater-comma 2 e dell'Art. 3 bis-comma 2 del Nuovo Regolamento.

## IL PROCEDIMENTO SISMICO

### Art. 3 - Articolazione dei procedimenti

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti delle pratiche sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (modificato dal Regolamento regionale n.9 del 27 Luglio 2020), direttamente presso il Comune di Pomigliano d'Arco in formato digitale con trasmissione mediante il portale dei servizi on line

Inoltre, alla domanda dovrà necessariamente allegare:

- un **elaborato di progetto**, dal quale si evince che **“i lavori riguardano opere di edilizia la cui altezza misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all’estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell’edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00”**;
- **tutta la documentazione**, sia amministrativa che tecnica, in formato digitale (.pdfA) in particolare :

#### 1. AUTORIZZAZIONE SISMICA, ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DENUNCIA LAVORI PRIVI DI RILEVANZA:

(Modelli/asseverazioni/dichiarazioni da compilare a carico dell'utente):

- a. MOD.005 Modello di domanda
- b. ASS.001 Asseverazione del progettista/rilevatore architettonico
- c. ASS.033 Asseverazione del progettista strutturale
- d. ASS.003 Asseverazione del Geologo
- e. ASS.034 Dichiarazione di accettazione incarico del Direttore dei Lavori
- f. ASS.038 Dichiarazione di accettazione incarico di Collaudatore
- g. ASS.006 Dichiarazione e denuncia del Costruttore
- h. ALL.002 Relazione Tecnica Asseverata del Collaudatore (per nuove costruzioni)
- i. ALL.003 Relazione Tecnica Asseverata del Collaudatore (per costruzioni esistenti)
- j. ALL.001 Procura speciale sottoscrizione presentazione pratica digitale

(Allegati)

1) Nota Ordine Ingegneri o Architetti di nomina della terna (per Costruttore che esegue in proprio o lavori in economia o per interventi su strutture in c.a.)

2) Contratto di affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.59/20 del Progettista Strutturale

3) Contratto di affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.59/20 del Direttore dei Lavori

4) Contratto di affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.59/20 del Collaudatore

5) Contratto di affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.59/20 del Geologo

6) Copia del documento di identità del Committente (in corso di validità)

7) Copia del documento di identità del Delegato (in corso di validità)

8) Copia del documento di identità del Progettista Architettonico (in corso di validità)

9) Copia del documento di identità del Progettista Strutturale (in corso di validità)

10) Copia del documento di identità del Direttore dei Lavori (in corso di validità)

11) Copia del documento di identità del Collaudatore (in corso di validità)

12) Copia del documento di identità del Costruttore (in corso di validità)

13) Copia del documento di identità del Geologo (in corso di validità)

14) Asseverazione con calcolo del contributo per istruttoria e conservazione del progetto

Copia del versamento del CONTRIBUTO per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 ss.mm.ii., già allegato alla D.G.R. n° 316 del 28/06/2012

- **PROGETTO ARCHITETTONICO:**

- Incarico professionale ai sensi della L.R. n° 59/2018

- Planimetria d'inquadramento e Planimetria catastale

- Planimetrie, Piante, Prospetti, Sezioni

- Relazione tecnica generale

- **Titolo Abilitativo**

## PROGETTO STRUTTURALE:

- Relazione tecnica generale / relazione di calcolo strutturale
- Relazione geologica (ove necessaria)
- Relazione geotecnica (ove necessaria)
- Relazione sulle fondazioni
- Relazione sui materiali da impiegare o effettivamente impiegati
- Fascicoli dei calcoli
- Elaborati grafici e particolari costruttivi
- Prove sui materiali edifici esistenti (ove necessario)
- Relazione tecnica per omissione di verifica sismica ( ove prevista)
- Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
- Planimetria generale con indicazione estremi di denunce (in caso di denunce distinte relative a strutture indipendenti)

## 2. RELAZIONE A STRUTTURE ULTIME

### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- Dichiarazione ai sensi della L.R. n° 59/2018 e asseverazione del direttore dei lavori
- Incarico professionale ai sensi della L.R. n° 59/2018

### DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- Relazione
- Giornale dei lavori firmati in originale
- Certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori;
- Prove di accettazione da parte del DL
- Esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
- Per le opere in c.c.a. e in conglomerato armato precompresso:
  - Certificato del controllo della produzione in fabbrica del calcestruzzo;
  - Certificati di origine delle barre di armatura e attestati di qualificazione delle ferriere;
  - Per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- Per le opere in carpenteria metallica:
  - Dichiarazione di prestazione della struttura metallica DOP;
  - Targhetta CE della struttura metallica;
  - Dichiarazione di conformità del controllo di produzione dell'officina

che ha prodotto le carpenterie metalliche UNI EN 1090;

- Certificati di origine dei profili metallici

## 2. COLLAUDO

### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- Dichiarazione ai sensi della L.R. n° 59/2018 e asseverazione del COLLAUDATORE
- Incarico professionale ai sensi della L.R. n° 59/2018

### DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- Relazione di collaudo;
- verbali di visita firmati in originale con relazione fotografica

N.B. la modulistica deve essere aggiornata con i modelli predisposti dalla Regione Campania:

### **Art. 3.1 Autorizzazione sismica**

1. L' "Autorizzazione sismica" è obbligatoria per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all' articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale 9/1983.
2. Gli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di cui all' articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2), vengono definite con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio.
3. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio avvia l'istruttoria tecnico- amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "Autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni. Superato tale termine, se l'Ufficio non ha emesso il provvedimento di "Autorizzazione sismica"il committente può ricorrere alle disposizioni di cui all'art.4 comma 4 bis L.R. 9/83. 4.
4. La commissione tecnica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1983, nell'ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della Denuncia dei lavori, la presenza della documentazione di cui alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59 nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti,.
5. Il Dirigente competente, ove necessario, richiede le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, il Dirigente comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane interrotto fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione.
6. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente emette il provvedimento di "Autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la Denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.
7. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "Autorizzazione sismica", da custodire in cantiere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/1983 .
8. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

### **Art. 3.2 -Attestazione di presentazione del progetto**

“Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori”

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità quelli individuati dall’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), punto 3), comma 1 del predetto articolo
2. I lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" di cui al comma 1, sono soggetti al procedimento finalizzato al rilascio dell’ Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.
3. La valutazione in merito alle nuove costruzioni di cui al presente articolo, relativa alla tipologia e alla complessità strutturale, è supportata anche dal Progettista strutturale, dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore mediante apposita asseverazione da allegare alla Denuncia dei lavori.
4. Con la presentazione della Denuncia dei lavori, il competente Ufficio, avvalendosi della specifica asseverazione relativa agli esiti di controllo svolti dal collaudatore ai sensi dell’ articolo 5, comma 1 della legge regionale 9/1983 e verificata la presenza degli elaborati allegati e dichiarati e della documentazione di cui alla di cui alla legge regionale 59/2018 nonché della copia del versamento come previsto all’articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983, rilascia, di norma, contestualmente, l’ Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori.
5. Motivi ostativi, riscontrati a seguito di ulteriori verifiche amministrative, da concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna, vengono comunicati al richiedente, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine perentorio non superiore a dieci giorni, tale comunicazione comporta la sospensione del procedimento.
6. In caso di mancato riscontro della richiesta di integrazioni di cui al comma 3, l’Ufficio comunica il motivato annullamento dell’attestazione di presentazione del progetto, al committente o suo delegato.
7. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro dell’ “Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale

n. 9/1983 previste per i lavori minori” e relativi allegati da custodire in cantiere ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9/1983.

8. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.

### **Art. 3.3 -Denuncia Lavori privi di rilevanza**

Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

1. Per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, è necessaria la “Denuncia dei lavori” da inoltrare all’ Ufficio del Genio civile competente per territorio o al Comune delegato ai sensi dell’ articolo 4 bis della legge regionale 9/1983 con le medesime modalità previste all’articolo 2 del presente regolamento. Il competente Ufficio, contestualmente, restituisce all’atto stesso della presentazione un esemplare della Denuncia dei lavori munito di protocollo, comprovante l’avvenuta ricezione della Denuncia da parte dello stesso Ufficio. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro della Denuncia dei lavori con relativi allegati munita di protocollo, da custodire in cantiere ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9/1983.

2. Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, sono individuati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile così come la modulistica e la documentazione da allegare alla “Denuncia dei lavori”.

3. Il medesimo procedimento si applica anche per i lavori che comportano varianti definite sostanziali e rientranti nella tipologia di interventi di cui al presente articolo.”

di interventi di cui al presente articolo.

### **Art. 3.4- Varianti non sostanziali**

1. Ai fini del presente regolamento è considerata non sostanziale ogni variante che non determina significative modifiche al comportamento dell’organismo strutturale.

2. Le tipologie di varianti non sostanziali sono definite con apposito decreto adottato dal Dirigente che coordina i Geni civili.

3. Per le varianti non sostanziali, ai sensi dell’articolo 94 bis, comma 2, lettera b) del DPR 380/2001, non occorre la denuncia dei lavori preventiva di cui all’articolo 2 del presente regolamento ma vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, se previsto, o nel certificato di regolare esecuzione.”.

### **Art. 3.5 Valutazione della sicurezza**

1. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente è effettuata nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche, al fine di stabilire se:

- a) l'uso della costruzione può continuare senza interventi;
- b) l'uso deve essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- c) è necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.

In quest'ultimo caso essa è parte integrante del progetto esecutivo dei lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/1983.

2. Ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, il tecnico verificatore e il proprietario valutano la necessità di informare gli enti competenti.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la valutazione deve essere presentata via PEC al Comune, per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 9/1983 nonché dell'articolo 9 della legge regionale n. 19/2009, 1° capoverso.

4. In caso di proprietà privata dell'immobile, alla presentazione della valutazione della sicurezza è tenuto il proprietario medesimo, ovvero i soggetti legittimati a presentare la denuncia dei lavori, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della valutazione della sicurezza, la costruzione priva di agibilità, ovvero inutilizzabile; successivamente, essa può essere utilizzata, nel rispetto delle prescrizioni d'uso contenute nella stessa valutazione e di quanto eventualmente disposto dal Comune. Nei casi particolari di cambi di destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della valutazione della sicurezza, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è da ritenersi sospesa, ai sensi della legge regionale n. 9/1983;

6. Se le costruzioni sono state realizzate (ovvero sottoposte a lavori di rilevanza strutturale) in periodi in cui le norme tecniche vigenti prescrivevano l'obbligo del collaudo, la mancanza degli atti di collaudo relativi a ciascun lavoro strutturale non può essere sostituita dalla valutazione della sicurezza;

7. La valutazione della sicurezza non è sostitutiva, in alcun caso, della Denuncia dei lavori in sanatoria, né di altri provvedimenti/attestazioni e denunce dei lavori.

### **Art. 3.6 Relazione a strutture Ultimate**

1. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita al competente Ufficio (il quale rilascia l'attestazione di avvenuta presentazione che equivale al provvedimento dell'attestazione di "avvenuto Deposito), tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

2. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

3. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 1.

### **Art. 3.7 Collaudi**

1. Il collaudatore, se previsto, indicato dal committente nell'istanza di cui all'articolo 2, svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza della legge regionale n. 9/1983 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché per le opere in cemento armato e a struttura metallica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e della legge n. 1086/1971.

2. Il collaudatore è tenuto a visitare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione all'Ufficio del Genio civile competente per territorio. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 9/1983. Inoltre, nel caso di Denuncia dei lavori, finalizzata al rilascio dell' Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori", compila e sottoscrive l' apposito modello di asseverazione di cui al comma 4 dell' articolo 4, da allegare alla predetta denuncia dei lavori.

3. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte, entro sessanta giorni dalla comunicazione della fine lavori da parte del Direttore dei Lavori, ad essa sono allegati i verbali di cui al comma 3. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della relazione a strutture ultimate, nel caso in cui il direttore dei lavori non adempia a quanto prescritto all'articolo

9, comma 4. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della "relazione a strutture ultimate", agli atti di collaudo è allegato il giornale dei lavori di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.

4. Il collaudatore invia il certificato di collaudo tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio competente il quale provvede a protocollare ed effettuare l'attestazione dell'avvenuto Deposito degli atti di collaudo, di norma, entro il termine di quindici giorni. Tali atti hanno validità anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 del DPR n. 380/2001 ed il collaudatore trasmette tramite posta elettronica certificata (PEC) il certificato di collaudo al committente, il quale deposita una copia, unitamente all'attestazione dell'avvenuto Deposito degli atti di collaudo, presso il Comune, per le finalità di cui all'articolo 24 del DPR n. 380/2001

5. L'Ufficio competente svolge attività di controllo con metodo a campione e con le stesse modalità previste per la progettazione, di cui all' articolo 4, finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei termini di legge;
- b) la completezza degli atti;
- c) la coerenza tra quanto ivi riportato e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2 e nella relazione a strutture ultimate, ove prevista;
- d) se sussistono motivi ostativi alla restituzione degli atti di collaudo, derivanti dall'effettuazione di controlli sulla progettazione e sulla realizzazione.

9. In caso di esito negativo del controllo, il Dirigente dell'Ufficio competente, emette il provvedimento di annullamento dell'attestazione di avvenuto Deposito con relativa comunicazione al committente ed al Comune.

#### **Art. 4-Controllo sulla progettazione**

1. La Commissione svolge attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali ha rilasciato l'attestazione di "Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza" a seguito di controllo tecnico-amministrativo.

2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso l'Ufficio competente, nella misura del sei per cento delle "Attestazioni di presentazione del progetto", emesse nel mese precedente, ovvero nella maggiore o minore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile. Le estrazioni sono aperte al pubblico e sono effettuate entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese con un sistema automatizzato, ove disponibile, ovvero manualmente. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

3. L'Ufficio competente, entro dieci giorni lavorativi dal sorteggio, invia al titolare dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza", al collaudatore in corso d'opera, comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione.

4. L'attività di controllo sulla progettazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, è affidata alle Commissioni Comunali ed è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrando, anche a mezzo di liste di controllo:

a) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

b) che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali sono perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione.

6. Il Dirigente competente, ove necessario, entro il termine di 60 giorni dalla data di estrazione, richiede le opportune integrazioni al titolare dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'"Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza" da produrre entro quindici giorni, nelle more, il procedimento resta interrotto. Tale richiesta è inoltrata anche al collaudatore in corso d'opera e al Comune, per i rispettivi provvedimenti di competenza.

7. Entro il termine indicato, il committente o costruttore che esegue in proprio, trasmette le integrazioni di cui al comma 6 e provvede, se necessario, ad effettuare la denuncia dei lavori in variante o la denuncia dei necessari interventi sulle opere strutturali già eseguite. Il collaudatore in corso d'opera allega alle integrazioni la propria relazione sullo stato dei lavori dalla quale si evince la necessità di effettuare denuncia di lavori in variante ovvero di adeguamento alle norme sismiche. Il collaudatore sottoscrive, ponendo altresì il proprio timbro, le integrazioni trasmesse, attestando l'avvenuto controllo di competenza ai sensi della legge regionale n. 9/1983. Il Dirigente del competente Ufficio, nel termine di quindici giorni, esamina le integrazioni e l'allegata relazione, conferma il rilascio dell'attestazione e lo comunica al committente o costruttore che esegue in proprio, al collaudatore in corso d'opera e al comune interessato, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione.

8. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento è comunicato, ai soggetti di cui al comma 7, entro cinque giorni lavorativi dall'adozione. Esso comporta l'annullamento dell'attestazione di "Deposito sismico" o dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori, precedentemente rilasciate e, conseguentemente:

a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, si rappresenta la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;

b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e si effettuano le ulteriori comunicazioni d'obbligo agli ordini e collegi professionali;

c) nel caso di lavori già collaudati, si procede, oltre a quanto prescritto alla lettera b), a comunicare l'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.

9. Relativamente ai controlli sulla progettazione, le denunce di lavori in variante, soggette o ad "Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza", sono sottoposte agli stessi procedimenti di controllo di cui al presente articolo, fatta eccezione per le varianti non sostanziali.

### **Art. 5 - Procedimenti in corso**

I procedimenti dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle previgenti.

### **Art. 6 - Versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica**

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - "Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica", è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica.

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

### **Art. 7 - Modulistica**

La [modulistica](#) per la denuncia dei lavori, è scaricabile dal sito dei Lavori Pubblici della Regione Campania.

## LE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

### Art. 8 - La Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica

#### Art.8.1 - Le figure tecniche nel procedimento per l'Autorizzazione Sismica

Il **Dirigente del Settore 6** è Responsabile del rilascio dell'Autorizzazione Sismica e della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Regolamento Regionale n. 4/2010 e ss. mm. ed ii..

Il **Responsabile del Servizio S.U.U.E. del Settore 6** coordina le procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi

A ciascuna pratica di autorizzazione/attestazione/denuncia lavori è assegnato un **Responsabile del Procedimento** che ne cura il procedimento istruttorio fino alla formalizzazione del provvedimento finale.

#### Art. 8.2 - Costituzione e nomina della Commissione Tecnica e Comunale

Il Comune di Pomigliano d'Arco con il presente Regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., infatti, l'esame e le istruttorie dei progetti rientranti nella categoria di **interventi rilevanti nei confronti della pubblica incolumità** oltre a quelli definiti di **minore rilevanza sorteggiate con le modalità di cui all'art. 4**, sono espletati da una o più commissioni competenti in materia.

La commissione sismica è anche incaricata del controllo tecnico-amministrativo sulle denunce relative agli interventi definiti di **minore rilevanza**.

La Commissione Tecnica è costituita da una componente tecnica mista interna ed esterna all'Ente, di seguito denominata Commissione Tecnica, ed una composta da personale dipendente del Servizio del settore 6.

La Componente Tecnica della Commissione Comunale è nominata con Decreto Sindacale;

Nel decreto di nomina il Sindaco individua i componenti tecnici effettivi e i correlati componenti tecnici supplenti.

I componenti tecnici della Commissione, sia effettivi che supplenti, sono scelti nell'ambito di un apposito Elenco istituito presso il Settore 6 del Comune di Pomigliano d'Arco.

La Commissione Comunale è inoltre composta da una componente composta da personale dipendente del Settore 6.

Il Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 53 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 autorizza il personale dell'Ente a far parte della Commissione Tecnica e della Commissione Comunale.

### **Art. 8.3 - Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica**

L'istituzione presso il Servizio Sportello Unico Urbanistico Edilizio del Settore 6 dell'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica, non pone in essere nessuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esso elencate, ma assolve alla sola funzione prevista dalle finalità dell'art. 4/bis della L. R. n.9/1983.

L'acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nominativo della figura professionale nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica.

L'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica ha efficacia per la durata di tre anni, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione, decorrenti dalla Determina Dirigenziale di approvazione dell'Elenco stesso.

Con successiva procedura ad evidenza pubblica, allo scadere della durata di cui sopra, l'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica verrà aggiornato nella parte dei requisiti per la qualificazione di alcune caratteristiche dei nominativi già in esso inseriti (anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza), consentendo altresì l'inserimento di nuovi professionisti.

### **Art.8.4 - Composizione, durata ed organizzazione**

#### **Art.8.4.1 - Commissione Tecnica**

La Componente Tecnica della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica, è da costituita da:

#### **Componenti tecnici effettivi:**

- tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura,
- un geometra;
- un geologo

Gli ultimi due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

#### **Componenti tecnici supplenti:**

La Commissione Tecnica, nominata con decreto Sindacale, resta in carica per tre anni dalla data di nomina e, comunque, sino alla scadenza del mandato del Sindaco.

In occasione del primo insediamento, la Commissione Tecnica disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività.

Delle decisioni della Commissione Tecnica, viene redatto apposito verbale, da accogliere in

apposito registro a cura del Segretario e sottoscritto dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario verbalizzante.

Il parere espresso viene riportato sinteticamente anche sugli elaborati progettuali esaminati e sottoscritti dai componenti presenti alla riunione e dal Segretario.

#### **Art.8.4.2 - Commissione Comunale**

La Commissione Comunale è inoltre composta da una componente composta da personale dipendente del Settore 6 così costituita:

- una o più una o più unità tecniche scelte tra i dipendenti del Settore 6., con funzione di Responsabile del Procedimento delle pratiche sismiche;
- una o più unità scelte tra i dipendenti del Settore 6, con funzione di Segretario della Commissione Comunale e per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari;

#### **Art.8.5- Validità delle sedute della Commissione Tecnica**

Le adunanze della Commissione Tecnica sono valide con la presenza di tutti i membri.

I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; non sono ammessi pareri favorevoli condizionati.

#### **Art.8.6 - Compenso della Commissione Comunale**

Ai componenti della Commissione Tecnica (interni ed esterni all'ente) è assegnato un compenso complessivo per l'esame di ogni pratica pari al **75%** delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 della L.R. 9/1983 e s.m.i., così suddiviso:

- **25%** al Presidente della Commissione Tecnica Comunale;
- **18,75 %** a ciascun componente della Commissione Tecnica Comunale;

Il compenso ai componenti la Commissione Tecnica comunale viene erogato previa determinazione del Dirigente del Settore 6, entro il 30 gennaio di ogni anno con riferimento alle pratiche definite nell'anno precedente.

Con il **25%** residuo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 della L.R. 9/1983 e s.m.i., si provvederà a coprire le spese derivanti dal funzionamento della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica, comprensivo di tutte le attività d'istruttoria e conservazione dei progetti, nonché tutte le altre eventuali accessorie di cui al presente Regolamento o che da esso scaturiscano, comunque non previste dai compiti e carichi d'istituto di competenza del Servizio Sportello Unico Urbanistico Edilizio del Settore 6, così suddiviso:

- **50%** al Responsabile del Procedimento della pratica sismica;
- **50%** equamente suddiviso tra i dipendenti dello Sportello Unico Urbanistico Edilizio scelti per lo svolgimento della funzione di Segretario della Commissione Comunale e delle attività accessorie e complementari della Commissione Tecnica.

## Art. 9- Compiti commissione tecnica

- a. La Commissione Tecnica a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta;
- b. A seguito di esame della documentazione, la Commissione Tecnica può richiedere, per il tramite del Segretario della Commissione, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.

Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Tecnica comunica al Responsabile del Servizio i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione Tecnica avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);

- c. La Commissione Tecnica nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
  - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
  - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- d. A seguito del parere della Commissione Tecnica, le pratiche sono trasmesse dal Segretario della Commissione Comunale al Dirigente del Settore 6 che, effettuato il controllo documentale, procede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;

- e. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata.

In caso di esito negativo, il Dirigente del Settore 6 emette un provvedimento motivato di diniego;

- f. Il Responsabile del Servizio trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile gli elaborati su supporto informatizzato.

In particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che **“i lavori riguardano opere di edilizia la cui altezza misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura**

**dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00".**

La Commissione Tecnica, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010.

In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- b. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- c. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- d. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- e. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- f. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- g. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Segretario della Commissione Comunale, così come nominato con Determina Dirigenziale, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, nonché per il Responsabile del Servizio, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- redazione dei verbali di seduta della Commissione Tecnica;
- predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni delle pratiche di Autorizzazione Sismica;
- predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- collaborazione con il Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione Sismica, nonché per il Responsabile del Servizio., per le comunicazioni da e per la Commissione Tecnica, nonché nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi.

Le unità della Commissione Comunale, nominate con Determina Dirigenziale, svolgeranno tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione del Responsabile del Procedimento per le pratiche sismiche e del Responsabile del Servizio SUUE, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di

- autorizzazione e deposito sismico;
- ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
  - ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983-, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
  - ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
  - ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
  - ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
  - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
  - vulture dei provvedimenti rilasciati.

## **RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA**

### **Art. 10 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico**

La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente deve presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di Autorizzazione Sismica: in questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

### **Art. 11 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali**

Qualora gli interventi non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio, per gli stessi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui alla L.R. n. 9/83.

In altre parole, le opere non strutturali non sono sottoposte ad Autorizzazione Sismica né, tantomeno, a deposito sismico. Alla stessa stregua, per le opere non strutturali non deve essere presentato alcun elaborato tecnico progettuale riguardante le strutture, di cui all'art. 93 del DPR n. 380 del 2001.

Per la realizzazione delle opere non strutturali appare sufficiente, ai fini sismici, allegare alla pratica edilizia una **dichiarazione, con la quale il progettista abilitato, che cura la predisposizione del progetto architettonico, asseveri che l'intervento riguarda opere non strutturali, che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio.**

In particolare:

- nel caso di intervento edilizio sottoposto a titolo abilitativo edilizio, questa **dichiarazione è resa nell'ambito dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio (Permesso di Costruzione, Scia);**
- per gli interventi di manutenzione straordinaria, cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 380 del 2001 (attività edilizia libera), **la dichiarazione è resa nell'ambito della asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 4 del medesimo art. 6 all'interno della C.I.L.A. (Comunicazione dell'Inizio dei Lavori Asseverata) con allegati tecnici.**

Qualora l'intervento di manutenzione straordinaria comporti effetti sostanziali sulle strutture (quali la variazione degli effetti dell'azione sismica o la modifica delle resistenze delle strutture o della loro duttilità), non può trovare applicazione l'art. 6 del DPR n. 380 e, per la realizzazione dei medesimi interventi, occorre munirsi del titolo edilizio (in particolare della SCIA) oltre al titolo abilitativo richiesto dalla L.R. n. 9/83 ai fini della riduzione del rischio sismico (autorizzazione sismica nei casi stabiliti dalla medesima legge regionale).

- nel caso degli **interventi edilizi liberalizzati**, elencati dal comma 1 dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, in assenza sia dell'asseverazione del tecnico abilitato sia della comunicazione di inizio dei lavori, **la dichiarazione che l'intervento riguarda opere non strutturali non è richiesta.**

Tuttavia, quantomeno nel caso di interventi per la **eliminazione delle barriere architettoniche** (lettera b) e per la realizzazione di **serre mobili stagionali** (lettera e), si può trattare di opere che possono interferire con le strutture degli edifici, pertanto, il proprietario dell'immobile (o altro soggetto avente titolo ad intervenire), ove l'intervento riguardi le strutture, deve avvalersi di un tecnico abilitato per adempiere a quanto previsto dalla disciplina per la riduzione del rischio sismico.

In conclusione, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale, ogni pratica edilizia deve essere accompagnata da una delle seguenti documentazioni:

- dalla documentazione attinente alla pratica sismica di cui alla L.R. 9/83 e relativo Regolamento Regionale n°4/10 e ss. mm. ed ii.;
- dalla dichiarazione asseverata che l'intervento riguarda opere non strutturali (secondo quanto specificato sopra).

## CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

### Art. 12 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

La L.R. n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10, successivamente integrato, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Servizio S.U.U.E. la Responsabilità del Procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di Autorizzazione Sismica.

E' del **Dirigente del Settore 6** l'obbligo di procedere relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione; in particolare del controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4, articolo 5 L.R. n. 9 del 1983 e ss.mm.ii. e articoli 6, 7 e 8 del Regolamento Regionale 4/2010 e ss.mm.ii..

Il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di "autorizzazione sismica" emessi nel mese precedente.

Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno.

Entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, il **Dirigente del Settore 6** invia comunicazione al titolare del provvedimento di "autorizzazione sismica", al direttore dei lavori, al collaudatore in corso d'opera, relativamente all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del dirigente preposto.

Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori al settore comunale competente per territorio.

**I tecnici incaricati delle attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, con il supporto del Comando dei Vigili Urbani e della Commissione tecnica**, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983, sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:

- a) accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
- b) accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/1983;
- c) verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato alla "autorizzazione sismica" ed i lavori realizzati.

È data facoltà, dunque, al **Dirigente del Settore 6** di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico \ ulteriori, potrà inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni);

## **NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 13 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 14 - Entrata in vigore**

Con Delibera di Consiglio Comunale viene approvato il presente Regolamento che entra in vigore nella data in cui interviene l'esecutività della stessa deliberazione.

Le disposizioni, i riferimenti e i rimandi, di carattere obbligatorio desunte da norme di livello nazionale o regionale, esplicitamente prevalenti su quelle di livello comunale, sono riportate al solo fine della miglior completezza e comprensione del presente Regolamento comunale, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a prescindere del loro recepimento nella norma locale: esse possono essere modificate solo da atti di livello pari o superiore al provvedimento che le ha istituite; in tal caso la nuova norma deve intendersi introdotta nel presente Regolamento comunale e farne parte integrante; parimenti devono intendersi introdotte nel presente Regolamento comunale a farne parte integrante le ulteriori disposizioni esplicitamente prevalenti sulle norme locali che venissero emanate dopo la relativa approvazione.

In ragione di quanto sopra esplicitato, nel caso in cui vengano modificate o sostituite le norme di livello nazionale e regionale richiamate nel presente Regolamento comunale, anche in assenza di esplicito atto di rettifica e/o integrazione da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel Regolamento comunale s'intendono riferiti alla normativa modificata e/o sostitutiva.

Analogamente, qualora la Struttura Organizzativa dell'Ente (Settori, Servizi ed Uffici) subisse modifiche tali da generare incongruenze con il presente Regolamento comunale, anche in assenza di esplicito atto di rettifica e/o integrazione da parte del Comune, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel Regolamento comunale s'intendono riferiti per analogia alla Struttura Organizzativa dell'Ente così modificata e/o sostitutiva.

Quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento viene disciplinato dalle leggi nazionali e regionali, nonché dagli altri eventuali Regolamenti comunali di settore vigenti.